

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 GEN. 2005

ADDI 28 GEN. 2005

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
GIOCCUETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Auna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			


ASSISTENTE SECRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO - CIARAMELLETTI - GARGANO - IANNARILLI - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N. - 72 -

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità".



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale Lazio del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, concernente norme di orientamento del settore agricolo;

VISTO, in particolare, l'art. 13 di detto decreto che definisce:

- a) **distretti rurali** quei sistemi produttivi locali caratterizzati da una identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole ed altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
- b) **distretti agroalimentari di qualità** quei sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche;

DATO ATTO che tale medesimo art. 13, all'ultimo comma, attribuisce alle Regioni la individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità;

EVIDENZIATO che, sulla base di tale quadro normativo, occorre emanare una specifica legge per la costituzione dei distretti in ambito agricolo e rurale;

DATO ATTO che il "distretto", costituisce un idoneo strumento di governance locale, atto a pianificare gli interventi su direttrici di sviluppo ben identificate, concertate e condivise tra le imprese, gli organismi e le istituzioni che operano in una determinata area e su progettualità economico-territoriali, espressioni, secondo la metodologia di gestione e di programmazione "bottom-up", delle esigenze dei diversi attori locali;

CHE, altresì, il "distretto", può fornire notevole valore aggiunto alle politiche di sviluppo di un territorio mediante la valorizzazione del ruolo che lo spazio rurale detiene in un particolare ambito locale, ed una maggiore integrazione e correlazione tra i diversi settori produttivi, tra l'agricoltura e le altre attività economiche, tra il territorio e l'ambiente;

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



EVIDENZIATO che la proposta di legge :“Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità”, elaborata, discussa e conclusivamente definita unitamente alle Organizzazioni interessate ed alle parti sociali, è stata trasmessa, per l’acquisizione del parere di legittimità costituzionale, alla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi, giusta il disposto di cui all’art. 65 del Regolamento n. 1/2002;

CHE la suddetta Direzione, riformulata la proposta sotto il profilo tecnico-giuridico, ha rilasciato il prescritto parere, giusta nota prot. n. 5396 del 17/01/2005;

ACQUISITO il “parere di fattibilità” del Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale

DELIBERA

- 1) di adottare la proposta di legge regionale concernente: **“Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità”**, parte integrante di questo provvedimento, redatta in dieci articoli e corredata di relazione illustrativa;
- 2) di sottoporre detta proposta di legge all’esame del Consiglio Regionale per la sua approvazione.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



EG. alla DEM. N. 72
28 GEN. 2005



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“ISTITUZIONE DEI DISTRETTI RURALI ED AGROALIMENTARI DI QUALITÀ”



SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali	5
Art. 4 - Requisiti per l'individuazione dei distretti agroalimentari di qualità	6
Art. 5 - Individuazione.....	7
Art. 6 - Piano di distretto	8
Art. 7 - Progetti di sviluppo dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità	10
Art. 8 - Regolamento	11
Art. 9 - Disposizioni finanziarie	12
Art. 10 - Clausola di sospensione	13

Man ?
de

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo rurale, valorizzare le vocazioni naturali del territorio e consolidare l'integrazione tra i diversi settori produttivi in ambito locale, con la presente legge disciplina l'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

Peru

Art. 2

(Definizioni)

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole ed altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agro-alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

Hen
nt

Art. 3

(Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali)

1. I distretti rurali, ai fini della loro individuazione, devono essere caratterizzati da:

- a) la presenza di attività e funzioni proprie dell'agricoltura, del turismo rurale, dell'agriturismo, dell'artigianato, della piccola industria e delle altre attività produttive locali, aventi una comune base territoriale;
- b) produzioni agricole, artigiane, della piccola industria di beni e servizi che siano coerenti con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio e significative per l'economia locale anche per tradizione e per vocazione naturale e territoriale;
- c) l'esistenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e quelle operanti in altri settori, integrato con i fenomeni culturali e turistici locali;
- d) un'offerta locale sufficiente a soddisfare le esigenze di innovazione tecnologica e di formazione professionale, indispensabili per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e per la cura del patrimonio forestale;
- e) la presenza di istituzioni locali interessate alla realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativo, anche sotto forma di convenzione, con le imprese operanti nei diversi settori per assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria locale;
- f) un'identità storica omogenea.

F. C. C.
/

Art. 4

(Requisiti per l'individuazione dei distretti agroalimentari di qualità)

1. I distretti agroalimentari di qualità, ai fini della loro individuazione, devono essere caratterizzati da:

- a) una produzione, significativa per l'economia locale, di uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della normativa vigente, tradizionali o tipici;
- b) l'esistenza di un sistema consolidato di relazioni tra imprese agricole ed imprese agroalimentari;
- c) un'offerta locale sufficiente a soddisfare le esigenze di innovazione tecnologica ed organizzativa nonché di assistenza tecnica e di formazione professionale delle imprese agricole ed agroalimentari del territorio;
- d) la presenza di un sistema consolidato di scambi ed integrazioni tra le imprese agricole ed agroalimentari ed i fenomeni culturali e turistici locali;
- e) la presenza di istituzioni locali interessate alla realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativo, anche sotto forma di convenzione, con le imprese agricole ed agroalimentari per la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità.

*Per
Le*

Art. 5

(Individuazione)

1. I distretti rurali ed agroalimentari di qualità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

2. L'individuazione avviene sulla base del piano di distretto presentato dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 6.

per
A

Art. 6

(Piano di distretto)

1. Ai fini dell'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, gli enti locali, le rappresentanze economiche e sociali, nonché i soggetti rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo, storico, culturale e sociale del territorio del distretto, elaborano, di concerto tra loro, e presentano alla Regione, sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8, un piano di distretto per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio in coerenza con le tradizioni storico-culturali e le vocazioni naturali del territorio stesso.

2. Il piano di distretto, in particolare:

- a) determina l'ambito territoriale del distretto;
- b) indica la forma organizzativa prescelta, nonché tutti i soggetti, pubblici e privati, che vi partecipano;
- c) contiene una dettagliata relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive in materia di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto, anche in riferimento alle caratteristiche di cui agli articoli 3 e 4;
- d) prevede le iniziative per il perseguimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio, con particolare riguardo allo sviluppo dell'ambiente rurale, delle vocazioni proprie del territorio, alle biodiversità, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla integrazione del mondo agricolo con quello agroalimentare, alla valorizzazione dei fenomeni socio-culturali e turistici che interessano il mondo agricolo e forestale;
- e) propone interventi per l'ammodernamento e la razionalizzazione dei processi produttivi delle imprese agricole ed agroalimentari, per la creazione di efficienti sistemi di commercializzazione, anche al fine di incentivare la diffusione di prodotti di qualità certificati secondo la normativa vigente.

3. La valutazione del piano di distretto è effettuata da un apposito comitato tecnico di valutazione, costituito con decreto del Presidente della Regione presso

l'assessorato regionale competente in materia di agricoltura e composto da esperti nello sviluppo rurale nominati dal Presidente stesso in conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 8. Il comitato svolge i compiti stabiliti dal citato regolamento e, in particolare, verifica la sussistenza dei requisiti indicati agli articoli 3 e 4 e presenta una dettagliata relazione su ogni singolo piano di distretto.

4. Il piano di distretto ha validità triennale e può essere aggiornato sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8.



Art. 7

(Progetti di sviluppo dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità)

1. La Regione, tenuto conto delle previsioni della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria, finanzia progetti di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità elaborati, attraverso strumenti di programmazione negoziata, dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti, pubblici e privati, interessati.

2. Possono essere ammessi ai finanziamenti i progetti di cui che, in linea con i contenuti del piano di distretto di cui all'articolo 6, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) favorire i processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità;
- b) sostenere la riorganizzazione ed il completamento, in ambito distrettuale, delle filiere produttive agroalimentari;
- c) incentivare le attività volte a garantire la sicurezza degli alimenti, anche al fine di elevare gli standard qualitativi delle produzioni agricole ed agroalimentari e favorire la loro penetrazione nei mercati nazionali ed internazionali;
- d) contribuire al mantenimento ed alla crescita dei livelli occupazionali del settore, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane disponibili mediante qualificati programmi di formazione;
- e) effettuare il monitoraggio delle problematiche socio-economiche, culturali, ambientali di ogni distretto, con speciale riferimento alla individuazione dell'esistenza di eventuali fattori negativi che possono impedirne o ritardarne lo sviluppo;
- f) favorire la creazione e il miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali dei distretti.

FEU
A


Art. 8

(Regolamento)

1. La Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento regionale di attuazione.

2. Il regolamento, in particolare, stabilisce:

- a) i criteri e le modalità per l'elaborazione e la presentazione dei piani di distretto, nonché per il loro aggiornamento;
- b) la composizione ed i compiti del Comitato tecnico di valutazione;
- c) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, nonché i criteri di valutazione degli stessi per la conseguente formazione di una graduatoria;
- d) i requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti;
- e) le spese ammissibili, la forma di finanziamento concedibile e la relativa percentuale, nonché le modalità di concessione ed erogazione in riferimento ai vari tipi di intervento;
- f) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;
- g) le modalità per l'effettuazione di monitoraggi e controlli sullo stato di attuazione dei progetti di sviluppo dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità, nonché le cause e le modalità di revoca della concessione dei finanziamenti e di recupero delle eventuali somme già erogate.



Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'esercizio finanziario 2004, alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato " ", nell'ambito della UPB .

2. Gli oneri relativi agli anni successivi sono determinati con le leggi di bilancio.

V. C. -
A

Art. 10

(Clausola di sospensione)

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi a condizione che siano autorizzati dalla Commissione europea e a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio dell'avviso relativo alla relativa autorizzazione.

1001
A



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge regionale concernente "Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità".

I distretti rurali e quelli agroalimentari di qualità trovano fondamento giuridico nel decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, ovvero "legge di orientamento del settore agricolo".

L'art. 13 di detto decreto definisce:

- a) distretti rurali quei sistemi produttivi locali caratterizzati da una identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole ed altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
- b) distretti agroalimentari di qualità quei sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

Sulla base di tale quadro normativo ed in attuazione della disposizione di cui al 3° comma del citato art. 13, che demanda alle Regioni la individuazione dei distretti, è stata predisposta la proposta di legge per la "Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità".

Detta proposta è stata elaborata e sottoposta all'esame delle Organizzazioni interessate, delle Centrali delle Cooperative e delle Parti Sociali, per la formulazione di eventuali osservazioni e/o integrazioni.

A seguito di vari incontri, la proposta di legge, così discussa e definita, è stata trasmessa alla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi che, previa riformulazione sotto il profilo tecnico-giuridico, ha rilasciato il parere di legittimità costituzionale.

L'art. 1 di detta proposta di legge determina l'oggetto della legge medesima, consistente nella "individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari e di qualità", nonché le finalità consistenti nella "valorizzazione delle vocazioni naturali del territorio, nella maggiore integrazione tra i diversi settori produttivi in ambito locale, nel sostegno allo sviluppo rurale".

L'art. 2 definisce i distretti, rurali ed agroalimentari di qualità, così come descritti dal citato articolo 13 D. Lgvo n. 228/2001.

Gli articoli 3 e 4 individuano gli elementi caratterizzanti dei distretti.

I successivi articoli 5 e 6 disciplinano la procedura per la individuazione e la istituzione dei distretti, da parte della Giunta Regionale, sulla base di un Piano di distretto che abbia come oggetto lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio in coerenza con le tradizioni storiche-culturali e le vocazioni naturali del territorio stesso.

Detto Piano secondo la metodologia di intervento e di programmazione "bottom-up", dovrà essere elaborato dai soggetti, dagli operatori, dalle istituzioni, dagli organismi che, rappresentando l'identità territoriale ed il tessuto produttivo, storico, sociale di un determinato ambito locale intendono condividere, consolidare e rafforzare l'aggregazione ed il confronto dei diversi interessi locali, per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio, in stretta correlazione con ambiente e tradizione.



Regione Lazio

ASSESSORATO ALL' AGRICOLTURA

L'Assessore

La valutazione del Piano sarà effettuata da un apposito Comitato Tecnico da costituirsi con decreto del Presidente della Regione, ed avrà validità triennale.

Nell'ambito delle previsioni del Piano e in linea con i suoi contenuti, la Regione, secondo le procedure dettate dall'art. 7, finanzia i progetti di sviluppo dei distretti quando perseguono gli obiettivi, nello stesso articolo riportati, quali, l'incentivazione delle attività volte a garantire la sicurezza degli alimenti, il sostegno dei processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti nel territorio, il favorire la crescita dei livelli occupazionali del settore.

Le modalità per la predisposizione e presentazione dei piani di distretto, dei progetti di sviluppo, i criteri di valutazione degli stessi, la composizione del Comitato tecnico di valutazione, giusta il disposto dell'art. 8 della proposta di legge, verranno disciplinati mediante Regolamento di attuazione.

AL -